

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1488/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1992

relativo a un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero in rum  
agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (\*), in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (\*), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3763/91 prevede la concessione di un aiuto comunitario per la trasformazione della canna da zucchero in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (\*); che tale aiuto versato versato al distillatore a condizione che questi abbia pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinare e entro i limiti di un quantitativo globale corrispondente alla quantità media di rum agricolo commercializzata nel corso delle tre campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990;

considerando che, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91, nel fissare le modalità di applicazione in materia occorre tener conto, in particolare, degli obiettivi di produzione nell'ambito del regime dello zucchero e del fabbisogno di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che si deve perciò stabilire un prezzo minimo per la canna da zucchero correlato al prezzo di riferimento della canna destinata alla fabbricazione di zucchero applicabile nel dipartimento considerato e istituire un sistema per l'eventuale riduzione dei quantitativi di rum ammissibili all'aiuto, onde assicurare il rispetto del quantitativo massimo globale fissato dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91; che è altresì opportuno prevedere un esame periodico della situazione, segnatamente in relazione all'andamento dei prezzi dello zucchero;

considerando che si devono prevedere disposizioni in ordine a eventuali pagamenti indebiti dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 è entrato in vigore alla fine del dicembre 1991; che è

opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. L'aiuto per la trasformazione diretta della canna da zucchero in rum agricolo previsto all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è corrisposto alle condizioni stabilite dal presente regolamento ai distillatori:

— i cui impianti sono situati nel territorio di uno dei dipartimenti francesi d'oltremare

\* e

— che producono rum agricolo conforme alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89, utilizzando canna raccolta nel medesimo dipartimento francese d'oltremare.

2. L'aiuto è corrisposto annualmente per i quantitativi di canna trasformati direttamente in rum agricolo per i quali il distillatore fornisce la prova che ha pagato ai produttori di canna interessati almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 2. Quest'ultima condizione non si applica se la produzione è gestita in proprio.

3. L'importo dell'aiuto è fissato a 53,18 ecu per ettolitro di alcol puro prodotto.

4. Allorchè sia possibile l'osservanza costante degli obiettivi di produzione nel quadro del regime dello zucchero, in relazione ai prezzi di campagna fissati annualmente per lo zucchero e all'evoluzione dell'approvvigionamento dei mercati nei dipartimenti francesi d'oltremare, si procede periodicamente ad un esame della situazione e, se del caso, si apportano le necessarie modifiche.

## Articolo 2

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91 è il prezzo di riferimento che si applica, nel dipartimento francese d'oltremare in questione, all'acquisto di canna utilizzata per la fabbricazione di zucchero nel dipartimento medesimo.

Il prezzo minimo s'intende fissato per un prodotto sano, leale e mercantile, di ricchezza zuccherina standard, non imballato, franco distilleria. Il produttore di canna e il distillatore possono tuttavia concordare condizioni di consegna diverse.

(\*) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(\*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(\*) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.